



**PROCEDURA  
E REGOLAMENTO DI SORVEGLIANZA SUL  
DIVIETO DI FUMO  
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**



## Art. 1 –OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto l'attuazione, nel Liceo Scientifico e Classico Statale " E. Majorana" Desio, della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

## Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione . " viene quindi emanato il divieto di fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza del Liceo " E. Majorana" Desio.

E' inoltre vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Nei luoghi e aree in cui vige il divieto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo e le conseguenze per i trasgressori.

## Art. 3 - RESPONSABILITA'

Il **DIRIGENTE SCOLASTICO** e il **R.S.P.P.** sono responsabili della corretta applicazione del regolamento.

## Art. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- Direttiva P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12 1999, N 507;
- Circolare Ministero della Sanità n. 4 del 28/03/2001;
- D.L. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03 2001, 165;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.01 2003, n. 3 ed integrazioni;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- DPCM 23/12/2003
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04
- Legge 30.12 2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 - Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- D.L. 12 settembre 2013 n°104 convertito in LEGGE 8 novembre 2013, n. 128;



#### Art. 5 - FINALITA'

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Lgvo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza;

#### Art. 6 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di tutti i docenti e di tutte le unità del personale ATA.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola ed alla irrogazione di sanzioni, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (studenti, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata al Dirigente con comunicazione protocollata riservata). Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

**TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO HA L'OBBLIGO DI SORVEGLIARE SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO.**  
**IL PERSONALE CHE VENGA MENO AL PROPRIO DOVERE DI VIGILARE POTRA' ESSERE SANZIONATO DISCIPLINARMENTE.**



#### Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto i soggetti di cui all'art. 6 provvedono alla contestazione immediata e procedono nel modo seguente:

- La violazione deve essere contestata immediatamente mediante consegna del verbale;
- Il verbale deve essere redatto in duplice copia utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica:
  - uno per il trasgressore (consegnato o notificato);
  - uno agli atti della scuola;
- In mancanza di contestazione personale il verbale va notificato a cura della scuola entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R;
- La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
- Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

#### Art. 8 - CONTESTAZIONE VIOLAZIONE DIVIETO FUMO

La violazione al divieto di fumare (Art. 2 della Legge 689/81) nella scuola da parte di un minorenne va contestata (da parte dell'incaricato) direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando), nonché al Dirigente scolastico che risponde in solido, per conto dell'istituzione da lui rappresentata (culpa in organizzando).

**Nel caso in cui l'istituzione scolastica abbia attuato un'adeguata formazione contro il tabagismo, un sistema di vigilanza (nomina preposti) e di informazione (cartelli), i genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (culpa in educando) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.**

#### Art. 9 – SANZIONI

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

- a) per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art. 7):
- da € 27.50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

- b) per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto che non fanno rispettare le disposizioni di Legge sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa
- da € 220,00 a € 2.200,00

**I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare,**



**possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

Premesso che gli studenti (minorenni e maggiorenni) durante le ore di attività didattica non sono autorizzati ad uscire dalle aree di pertinenza della scuola. L'inosservanza di questo divieto sarà sanzionata anche disciplinarmente (la sanzione, obbligatoria, sarà comminata dal Consiglio di Classe applicando il regolamento di disciplina).

#### **Art. 10 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI**

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituto Scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore deve essere effettuato entro 60 gg dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il trasgressore dovrà versare la somma secondo le seguenti modalità:

- A. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 **Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo –L.S.S. " E. Majorana" Desio-MB, verbale N. \_\_\_ del \_\_\_);
- B. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore, entro 10 gg dalla data di pagamento, dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta alla segreteria dell'Istituto Scolastico. In caso di mancato pagamento l'Istituto scolastico procederà all'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

#### **Art. 11 – DEROGHE**

**Il L.S.S. "E. MAJORANA" prevede per gli studenti la conversione della sanzione amministrativa con lo svolgimento di attività socialmente utili a beneficio dell'Istituto Scolastico.**

#### **Art. 12 – SCRITTI DIFENSIVI**

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità

#### **Art. 13 – PUBBLICITA'**

Copia della presente procedura verrà pubblicata all'albo pretorio e nell'area "Regolamenti" del sito web del Liceo.

#### **Art. 14 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Daniela Colombo



---

**Allegati alla procedura:**

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.

Allegato B: Preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni.

Allegato C: Nomina preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni

Allegato D: Comunicazione al Prefetto.

Allegato E: Estratto LEGGE 8 novembre 2013, n. 128



**Allegato A**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**  
**Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003 integrato art. 4 D.L. 9-9-13 n°104**  
**VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge 24.11.1981 n. 689**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali interni o nelle zone esterne di pertinenza del Liceo " E. Majorana" di Desio il sottoscritto \_\_\_\_\_ preposto all'accertamento e contestazioni delle infrazioni al divieto di fumo

**HA ACCERTATO**

che l'alunno \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
Nome e Cognome \_\_\_\_\_ giorno mese anno \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_  
località- Comune \_\_\_\_\_

**HA VIOLATO le disposizioni della Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3 integrato dall'Art. 4 LEGGE 8 novembre 2013, n. 128.**

**HA VIOLATO le disposizioni della normativa antifumo in quanto:**

Descrivere il tipo di infrazione Es: Utilizzo di sigaretta elettronica nei locali scolastici – Fumo nei locali chiusi o nelle zone esterne di pertinenza della scuola

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

Si precisa che in tutte le aree di pertinenza dell'Istituto è segnalato il divieto di fumo, è stato predisposto il servizio di sorveglianza e sono state pianificate le iniziative didattiche per contrastare il tabagismo

**MODALITA' DI ESTINZIONE**

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,50 Euro a 275,00 Euro.

Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla Legge. Pertanto, per la violazione accertata dovrà versare la somma di:

- 55,00 Euro in quanto violazione semplice
- 110 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età

La somma sopraindicata dovrà essere versata all'Agenzia delle Entrate, mediante:

- a) in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – L. S. S. "e: Majorana" Desio Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ N.B. modello scaricabile dal sito Agenzia delle Entrate;
- b) direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

Entro 10 giorni dalla data di pagamento è necessario portare copia della ricevuta di pagamento al Liceo "E Majorana" via Agnesi 20- Desio (MB) -telefono 0362 625661/2 Ufficio Amministrativo

Trascorsi i suddetti termini se il trasgressore non avrà ottemperato alle prescrizioni il Dirigente Scolastico trasmetterà un rapporto al Prefetto di Monza, quale autorità competente per le successive iniziative. Si fa presente che per l'art. 18 della L. 689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto di Monza scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

**IL VERBALIZZANTE**

**L'INTERESSATO**



**Allegato B**

**Preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici**

**Oggetto: Attribuzione funzioni preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici.**

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche il seguente personale scolastico:

**Prof. Alberto CHISOLI**

**Prof.ssa Anna MEARDI**

Desio, 07/01/2016

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Daniela Colombo





**Allegato C**

Desio, 07/01/2016

Al Prof. Alberto CHISOLI

**OGGETTO: Decreto di nomina preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici.**

Ai sensi della Procedura e regolamento di sorveglianza sul DIVIETO DI FUMO nel Liceo "E. Majorana" di Desio (MB) che recepisce le vigenti norme volte alla "Tutela della salute dei non fumatori" ed a contrastare il tabagismo

**NOMINO LA S.V.**

quale preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque.

In particolare Lei dovrà esercitare la sua funzione in ogni momento della sua permanenza nell'istituto e dovrà garantire la sorveglianza. A riprova della sua funzione, ad eventuale richiesta del contravventore, dovrà mostrare la presente delega accompagnata dal documento di identità

\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

In virtù della presente nomina, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite l'ufficio didattica alunni, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Daniela Colombo



**Allegato C**

Desio, 07/01/2016

Al Prof.ssa Anna MEARDI

**OGGETTO: Decreto di nomina preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici.**

Ai sensi della Procedura e regolamento di sorveglianza sul DIVIETO DI FUMO nel Liceo "E. Majorana" di Desio (MB) che recepisce le vigenti norme volte alla "Tutela della salute dei non fumatori" ed a contrastare il tabagismo

**NOMINO LA S.V.**

quale preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni alle norme di divieto di fumo nei locali scolastici tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque.

In particolare Lei dovrà esercitare la sua funzione in ogni momento della sua permanenza nell'istituto e dovrà garantire la sorveglianza. A riprova della sua funzione, ad eventuale richiesta del contravventore, dovrà mostrare la presente delega accompagnata dal documento di identità \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_.

In virtù della presente nomina, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite l'ufficio didattica alunni, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Daniela Colombo



**Allegato D**

**Comunicazione al Prefetto**

**Al Sig. PREFETTO DI MONZA**

Oggetto: Rapporto a carico di \_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del \_\_\_\_\_ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3 integrato dall'Art. 4 LEGGE 8 novembre 2013, n. 128), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Daniela Colombo



**Allegato E**

**LEGGE 8 novembre 2013, n. 128**

Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2013 (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013)Art. 4  
Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  
«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni (( del sistema educativo di istruzione e di formazione» . ))  
(( 1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute